

Contrattazione Collettiva Integrativa:

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del C.C.N.L. quadriennale successivo.

Le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa sono indicate nel 2° comma dell'art. 2 del C.C.N.L. di comparto 1998/2001 e tra queste assume rilievo centrale la definizione dei criteri finalizzati all'attribuzione del trattamento economico accessorio destinato all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali ed a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

La delegazione trattante di parte pubblica è costituita dal Rettore o da un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.

La delegazione sindacale è composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del C.C.N.L. di comparto.